

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 661

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1992

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta
e altre disposizioni tributarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	Pag.	6
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del disegno di legge contiene disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta. La disciplina ipotizzata (sempre che il disegno di legge venga approvato dal Parlamento in termini brevi) fa affidamento su adempimenti da realizzare con estrema sollecitudine perchè in realtà una parte rilevante di tali adempimenti è stata già effettuata sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, e 24 luglio 1992, n. 348, (non convertiti nei prescritti termini costituzionali) ovvero, con riguardo ad essi, sono già predisposte le procedure necessarie.

Con le disposizioni in parola, si interviene, da un lato, rimborsando con titoli di Stato i crediti più rilevanti e, dall'altro, introducendo meccanismi di semplificazione e snellimento nelle procedure automatizzate. L'entità e la natura degli interventi previsti sono tali da produrre benefici effetti eliminando situazioni penalizzanti per le imprese. A tale scopo, si prevede la possibilità di estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato, con un tasso di interesse non inferiore a quello applicabile sulla base delle norme vigenti per ciascuna imposta. I crediti in parola sono quelli risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, non sia inferiore a lire cento milioni, al netto degli interessi maturati. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle

finanze del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, e le procedure per le operazioni di riscontro dei crediti - relativamente alle istanze presentate dal 18 maggio 1992 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Ministro delle finanze del 27 aprile 1992, che ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze) al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - devono essere completate entro il 15 dicembre 1992. Viene, pertanto, autorizzata l'emissione di titoli di Stato aventi libera circolazione, con godimento 1° gennaio 1993, le cui caratteristiche verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, fino all'importo di lire 7.500 miliardi, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato del ricavo netto dei titoli emessi.

È, altresì, previsto il rimborso, con l'adozione di procedure semplificate, dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, sia, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, inferiore a lire cento milioni. Per quanto riguarda il rimborso dei crediti relativi alle imposte sui redditi, si provvede a rendere più sollecite le procedure automatizzate previste dalla vigente normativa (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), introducendo, a tale scopo, opportune modifiche relativamente alla formazione delle liste di rimborso e all'emissione dei vaglia cambiari. Allo scopo di snellire ulteriormente l'effettuazione dei rimborsi e di armonizzare le modalità di riscossione a quelle generalmente previste dalla legge sull'assegno (regio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), viene previsto, con una formulazione più adeguata, l'invio tramite il sistema postale di tutti i vaglia cambiari al domicilio fiscale degli aventi diritto, prescrivendo la formula dell'assicurata per i vaglia di importo superiore a dieci milioni di lire.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, al fine di agevolarne l'effettuazione, si prevedono particolari procedure semplificate mediante la predisposizione di un verbale di liquidazione le cui risultanze costituiscono gli elementi contabili per l'emissione di ordinativi di contabilità speciale per l'esecuzione dei rimborsi nonché del pagamento degli interessi maturati. Si dispone altresì che le procedure di semplificazione delle operazioni di riscontro siano eseguite in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 26 febbraio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992), in modo da accelerare gli adempimenti di certificazione connessi alla esecuzione dei rimborsi stessi, e che, anche per gli anni 1986 e 1987, gli interessi maturati vengano liquidati con le modalità già previste per gli anni successivi dal quarto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Assume, poi, particolare rilievo la disposizione con la quale si viene ad incidere nella struttura del tributo, che è finalizzata ad evitare l'insorgere di eccedenze rimborsabili nei confronti dei soggetti che si trovano costantemente a credito, a causa della diversità delle aliquote applicabili sulle vendite e sugli acquisti, ovvero perchè le operazioni effettuate sono totalmente, o in parte prevalente, non assoggettate all'imposta. I soggetti che si trovano nelle suddette condizioni possono effettuare acquisti, senza pagamento dell'imposta, di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, nei limiti dell'importo risultante a credito e non richiesto a rimborso in sede di presenta-

zione della dichiarazione relativa all'anno precedente, sempre che detto importo sia superiore a lire cinque milioni. Il delineato sistema trova quindi applicazione limitatamente agli acquisti finalizzati all'effettuazione di investimenti.

L'articolo in rassegna prevede, inoltre, l'inclusione tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non imponibili alla imposta sul valore aggiunto, anche delle prestazioni di servizi di intermediazione, rese in nome e per conto delle agenzie di viaggio al di fuori della Comunità economica europea, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15, numero 14, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari.

Nello stesso articolo 1 vengono anche accolte le richieste, che erano state avanzate dai Paesi esteri espositori che hanno partecipato alla manifestazione «Colombo '92» (tenutasi a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992), tendenti ad escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi necessari per la realizzazione degli *stands* e l'organizzazione espositiva. Infatti vengono concessi benefici che si sostanziano non in minori entrate, ma in facilitazioni circa gli adempimenti fiscali che, altrimenti, sarebbe stato necessario porre in essere per conseguire il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni strumentali e altri servizi connessi, mediante la nomina (articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) di un rappresentante fiscale. Inoltre si dispone che non rilevano agli effetti dell'IVA le attribuzioni *ex lege* al demanio dello Stato delle opere di carattere permanente realizzate dall'ente «Colombo '92» per l'effettuazione della manifestazione. La disposizione non comporta alcuna perdita di gettito in quanto i trasferimenti di cui trattasi avvengono *ope legis* e senza previsione di corrispettivo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - in applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - sono stati emessi ruoli speciali aventi scadenza alle rate di settembre e novembre 1991. I carichi tributari iscritti in tale particolare tipo di ruoli non sono rateizzabili stante il disposto dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme tornano applicabili anche nella fattispecie di iscrizioni *ex* articolo 67 sopracitato. Il 30 dicembre 1991 è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, entrato in vigore in data 2 gennaio 1992, che, all'articolo 3, comma 11, ha inserito nell'articolo 67, comma 2, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, dopo la parola «coattiva», la locuzione «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Con tale inserimento la riscossione coattiva dei carichi relativi alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari si effettua, a decorrere dal gennaio 1992, mediante iscrizione nei ruoli «suppletivi», previsti dal menzionato articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per i quali può trovare applicazione il disposto dell'articolo 19, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di disporre agevolazioni di pagamento fino ad

un massimo di dieci rate. Al fine di eliminare una evidente disparità di trattamento nei confronti di contribuenti iscritti a ruolo per carichi tributari aventi stessa natura, con l'articolo 1 in rassegna si prevede, infine, l'estensione ai ruoli resi esecutivi anteriormente al 2 gennaio 1992 della modificazione apportata all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 417 sopra citato. In conseguenza l'Amministrazione finanziaria potrà disporre anche per i carichi iscritti in detti ruoli le agevolazioni di pagamento previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Con l'articolo 2 si intende estendere il principio dell'autotutela amministrativa, espressamente prevista per i soli beni demaniali dall'articolo 823 del codice civile, anche ai beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e delle aziende autonome statali. Tale disposizione è volta - data la funzione a cui assolvono i beni patrimoniali - a rafforzare gli strumenti di difesa dei suddetti beni (frequentemente oggetto di azioni pregiudizievoli da parte di terzi) a disposizione della Pubblica amministrazione, aggiungendo, a quelli già previsti dal diritto comune, anche lo speciale potere di autotutela. L'articolo in rassegna, inoltre, rimuovendo dubbi interpretativi e chiarendo definitivamente talune problematiche giuridiche, sancisce espressamente il divieto di espropriazione per pubblica utilità e la non assoggettabilità ad usucapione dei predetti beni immobili.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 dispongono che, a richiesta, vengano eseguiti i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA superiori a 100 milioni di lire relativi agli anni d'imposta fino al 1985.

Dall'allegata tabella A emerge che i rimborsi relativi all'IRPEF, ILOR persone fisiche ed IVA superiori ai 100 milioni di lire sono in numero ed importo non significativi avendo escluso i casi contestati e quelli per i quali esistono carichi pendenti.

Per quanto riguarda IRPEG ed ILOR persone giuridiche risultano 7.750 situazioni di credito per un importo, comprensivo degli interessi maturati alla data del 31 dicembre 1992, di 8.100 miliardi di lire.

Se si tiene conto che una parte dei contribuenti interessati ha optato per la compensazione di tali crediti in sede di rivalutazione obbligatoria degli immobili (articoli da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) per la quale è stato stimato un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, nonchè dei probabili casi di esclusione dei soggetti per i quali gli uffici non potranno accogliere la richiesta a causa di situazioni ancora non definite, i 7.500 miliardi di lire resi disponibili dalla legge finanziaria per l'emissione dei titoli di Stato risultano sicuramente sufficienti. L'onere relativo agli interessi conseguenti all'emissione dei titoli di Stato è valutato in lire 975 miliardi a decorrere dal 1993, ipotizzando un tasso del 13 per cento al lordo delle ritenute fiscali.

Per una compiuta valutazione degli effetti finanziari connessi alla suddetta operazione vanno considerate anche le maggiori entrate per il 1993 ed il 1994 derivanti dall'applicazione della ritenuta sui predetti interessi: lire 975 miliardi \times 12,5 per cento = lire 121,9 miliardi arrotondati a lire 120 miliardi.

Articolo 1, commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede l'estinzione dei crediti inferiori ai 100 milioni di lire con riferimento agli anni fino al 1985, utilizzando le procedure automatiche già previste, opportunamente modificate per accelerare i tempi di esecuzione.

Dalla tabella A risulta che con tali procedure dovranno essere smaltiti 59.000 rimborsi IVA per un importo di lire 526 miliardi, circa 3 milioni di rimborsi IRPEF ed ILOR persone fisiche per un importo di lire 882 miliardi, nonchè 193.500 rimborsi IRPEG e ILOR persone giuridiche per un importo di lire 1.890 miliardi.

A tale impegno si farà fronte con i fondi della riscossione per quanto riguarda l'IVA, mentre per l'IRPEF, IRPEG e ILOR nell'ambito degli stanziamenti già previsti nei capitoli 4752 e 4769 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1992.

Tali rimborsi trovano spazio finanziario nell'ambito delle predette disponibilità, atteso che gli adempimenti connessi alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, di cui alla recente legge 29 ottobre 1991, n. 358, determineranno necessariamente un rallentamento nell'attività amministrativa relativa agli ordinari rimborsi previsti per l'anno 1992.

Articolo 1, comma 7.

Per il 1992 la norma non genera variazioni di gettito in quanto il credito utilizzabile è quello della dichiarazione IVA da presentarsi nel 1993.

Per il 1993, da un'analisi effettuata sulla base delle dichiarazioni IVA a rimborso presentate nel 1991, per i 31.000 soggetti interessati, che hanno esposto lire 2.750 miliardi di rimborsi, è emersa una massa di investimenti dell'ordine di lire 2.000 miliardi.

La compensazione, quindi, comporterebbe un minor gettito di 350 miliardi di lire compensati però da minori rimborsi, della stessa entità, sia pure concentrati alla fine dell'anno, in relazione alla riduzione dei ritardi oggi esistenti anche in conseguenza dell'istituzione del conto fiscale.

Articolo 1, comma 8.

I servizi di intermediazione resi per nome e per conto delle agenzie di viaggio fuori dal territorio della CEE vengono considerati non imponibili ai fini dell'IVA.

La perdita di gettito è puramente teorica in quanto la norma evita il ricorso a forme di aggiramento, attraverso soggetti esteri, riportando le attività nel territorio nazionale.

Articolo 1, comma 9.

L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, relativamente ai beni e servizi degli espositori esteri alla manifestazione «Colombo '92», non comporta variazioni di gettito. Infatti vengono concessi benefici che si sostanziano non in minori entrate ma in facilitazioni circa gli adempimenti fiscali che sarebbe necessario porre in essere per il recupero dell'imposta assolta, ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre la disposizione, che considera fuori dal campo di applicazione le attribuzioni al demanio delle opere realizzate dall'ente «Colombo '92», non comporta alcuna perdita di gettito in quanto i trasferimenti avvengono *ope legis* e senza previsione di corrispettivi.

Articolo 1, comma 10.

Viene consentito all'Amministrazione finanziaria di rateizzare, fino ad un massimo di dieci rate, i carichi relativi alla riscossione coattiva delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Con tale provvedimento sarà possibile, attraverso una oculata gestione di tale facoltà concessa all'Amministrazione, di recuperare nel tempo quelle somme che altrimenti il contribuente non sarebbe in grado di onorare e che, per mancanza di beni patrimoniali da pignorare, andrebbero definitivamente perdute per le casse dello Stato.

Articolo 2.

Norma che non comporta variazioni di gettito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 1)STIMA DEI RIMBORSI DA ESEGUIRE COMPRESIVI DEGLI INTERESSI
(lire miliardi)

	FINO AL 1984		1985		TOTALE		TOTALE
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Importi presunti (**)
IRPEG + ILOR persone giuridiche non inferiore a 100 milioni	5.750	4.500	2.000	3.600	7.750	8.100 (*)	7.500
IRPEG + ILOR persone giuridiche inferiore a 100 milioni	95.000	1.200	98.500	900	193.500	2.100	1.890
IRPEF + ILOR persone fisiche non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IRPEF + ILOR persone fisiche inferiore a 100 milioni	2.515.000	810	505.000	170	3.020.000	980	882
IVA non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IVA inferiore a 100 milioni	44.000	360	15.000	225	59.000	585	526
Totale ...	2.659.750	6.870	620.500	4.895	3.280.250	11.765	10.798

(*) Questa cifra rientra ampiamente nei 7.500 miliardi disponibili per rimborsi con titoli di Stato se si tiene conto della possibilità di compensazioni previste per la rivalutazione obbligatoria degli immobili delle imprese nonché dei rimborsi che comunque non potranno essere consentiti dagli uffici a causa di situazioni non definite.

(**) Al netto degli scarti (10 per cento) per situazioni non definite.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO

(miliardi di lire)

	1992	1993	1994
Art. 1, c. 1 - Rimborsi con titoli	- 7.500	-	-
Art. 1, c. 3 - Interessi sui titoli di Stato	-	- 975	- 975
Ritenute su interessi	-	120	120
Art. 1, c. 4 - Rimborsi automatizzati imposte dirette	- 2.772	-	-
Copertura con i capitoli 4752 e 4769 - Tab. 3	2.772	-	-
Art. 1, c. 5 - Rimborsi automatizzati IVA	- 526	-	-
Copertura con fondi riscossione	526	-	-
Art. 1, c. 7 - Compensazione dei crediti IVA	-	-	-
Art. 1, c. 8 - Agenzie di viaggio	-	-	-
Art. 1, c. 9 - Esclusione dall'IVA espositori esteri manifestazione «Colombo '92»	-	-	-
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992 - Tabella A) Fondo speciale di parte corrente - Tesoro: Rimborso dei crediti di imposta ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari	7.500	855	855
TOTALE ...	0	0	0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo controllo da parte degli uffici competenti, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate, entro il termine indicato al comma 1, con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro, relativamente alle domande presentate dal 18 maggio 1992 al decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 dicembre 1992 con il calcolo degli interessi, relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Uffi-*

ciale entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta, chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al

pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire dieci milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richie-

ste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

11. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debito-

ria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari». All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in annue lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede, quanto a lire 120 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 1 e, quanto a lire 855 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento suddetto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato e delle aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità, nè soggetti ad usucapione, e possono essere tutelati in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.